



CITTA' DI ROMANO DI LOMBARDIA

Provincia di Bergamo

AREA LAVORI PUBBLICI

Servizio Protezione Civile

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO ORGANIZZATO DI PROTEZIONE CIVILE DI ROMANO DI LOMBARDIA

(in attuazione dell'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018 e s.m.i.)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 22 /04 / 2024

Ente:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Piazza Giuseppe Longhi - Sindaco, n. 5

24058 Romano di Lombardia (BG)

INDICE

- Art. 1 - Costituzione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile*
- Art. 2 - Il Sindaco*
- Art. 3 - Obiettivi del GCVPC*
- Art. 4 - Attività del GCVPC*
- Art. 5 - Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione*
- Art. 6 - Volontari effettivi*
- Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC*
- Art. 8 - Diritti dei volontari*
- Art. 9 - Doveri dei volontari*
- Art. 10 - Organi del GCVPC*
- Art. 11 - Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC*
- Art. 12 - Consiglio Direttivo*
- Art. 13 - Coordinatore Operativo*
- Art. 14 - Organizzazione operativa del GCVPC*
- Art. 15 - Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI*
- Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie*

ART.1

Costituzione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile

- 1) È costituito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 05/06/2002 il Gruppo Comunale di Volontariato Organizzato di Protezione Civile di Romano di Lombardia, di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di Romano di Lombardia in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del Decreto Legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 117/2017.
- 2) Con la direttiva del Ministro della Protezione Civile del 22/12/2022, si dà attuazione all'art. 35 del Decreto Legislativo n. 1/2018.
- 3) Il GCVPC è un Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente.
- 4) Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'Elenco Territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Lombardia e nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".

Art.2

Il Sindaco

- 1) Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 1/2018.
- 2) Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art.3

Obiettivi del GCVPC

- 1) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del Decreto Legislativo n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y) del comma 1 dell'articolo 5, del Decreto Legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 - 2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di Protezione Civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.
-

Art.4
Attività del GCVPC

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.Lgs. 81/2008 e atti conseguenti.
- 2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del Decreto Legislativo n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
- 3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.
- 4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - il Registro dei Volontari iscritti;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12.Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art.5
Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

- 1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
 - 2) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
 - 3) Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
 - 4) Ai sensi del Regolamento Regionale 10/2022, art. 6, c. 5, lettera c), i volontari che assumano una delle cariche previste dal presente regolamento dovranno rilasciare annualmente la dichiarazione di non aver riportato condanne penali, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone, il patrimonio, la pubblica amministrazione, o l'ordine pubblico.
 - 5) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda, da presentare al
-

protocollo del comune, cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:

- autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, PEC, ecc.);
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del Codice Fiscale.
- 6) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC di cui all'articolo 13.
 - 7) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
 - 8) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC, anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
 - 9) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente

Art.6

Volontari effettivi

- 1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
- 2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - tesserino di appartenenza al GCVPC;
 - vestiario e DPI idonei;
 - copia del presente regolamento.

Art.7

Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

- 1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - a) recesso volontario presentato dal volontario;
 - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
 - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.
 - 2) La perdita di qualità di appartenente al GCVPC (con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato) viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 11 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
 - 3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
 - 4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento
-

personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art.8

Diritti dei volontari

- 1) Il volontario del GCVPC, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del Decreto Legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo 1/2018.
- 2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.
- 3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del GCVPC vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art.9

Doveri dei volontari

- 1) I volontari sono tenuti a:
 - a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali, le attrezzature e i DPI loro affidati;
 - c) rimborsare il costo dell'attrezzatura in caso di danneggiamento, smarrimento o furto di materiali del GCVPC per dolo o colpa grave;
 - d) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - e) partecipare alle riunioni e alle assemblee del GCVPC, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
 - f) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art.10

Organi del GCVPC

- 1) Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
 - a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
 - b) Consiglio Direttivo;
 - c) Coordinatore operativo.
-

Art.11

Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC

- 1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è l'organo collegiale nel il quale i volontari stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, con un preavviso di sette giorni, salvo casi di urgenza, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
- 3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. In seconda convocazione, da effettuarsi non prima delle successive 24 ore, è valida qualunque sia il numero dei presenti. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
- 4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega (ad altri volontari) da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 5) L'Assemblea, in prima convocazione si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi, in seconda convocazione si esprime con la maggioranza dei presenti in merito a:
 - elezione del Consiglio Direttivo con compiti di direzione e coordinamento;
 - elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art.12

Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ogni tre anni tra i suoi componenti ed è costituito da cinque volontari effettivi del GCVPC. È l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Coordinatore operativo.
 - 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
 - 3) Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo e dai membri presenti.
 - 4) Il Consiglio Direttivo in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte poi all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.
-

Art.13

Coordinatore operativo

- 1) Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di tre anni; ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 1/2018. Al termine di tale periodo, il Coordinatore uscente è rieleggibile.
- 2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11 comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 3 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
- 3) Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
- 4) Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
- 5) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- 6) Il Coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra ed i Vice-Capi Squadra.
- 7) Al Coordinatore operativo compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
- 8) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco del Comune ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
- 9) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco del Comune una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente entro il 31 marzo dell'anno corrente.
- 10) L'Assemblea, ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore operativo, secondo le modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore operativo e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
- 11) Il GCVPC ha autonomia operativa e di intervento su tutto il territorio nazionale, in caso di richieste di intervento e attivazioni degli enti/organismi competenti. Il Coordinatore operativo deve relazionare quanto prima al Sindaco e si raccorda con gli uffici del Comune per le incombenze amministrative.

Art.14

Organizzazione operativa del GCVPC

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune ed ai rischi del territorio, l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, definisce le specializzazioni del GCVPC individuate tra quelle previste dalle norme nazionali e regionali (Regolamento Regionale n. 10/2022), compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
-

- 2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
- 3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi
- 4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del Decreto Legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato Decreto Legislativo n. 1/2018.
- 5) In presenza delle Istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.
- 7) E' facoltà del GCVPC di dotarsi di uno regolamento interno, conforme ai dettami del presente Atto ed alla disciplina nazionale e regionale in materia di protezione civile, approvato dall'Assemblea dei volontari, che disciplini la struttura operativa del GCVPC e le attività di cui all'art. 13 comma 3, oltre che l'istituzione, l'adozione e la disciplina del logo identificativo del GCVPC.

Art.15

Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

- 1) Il Comune assegna al GCVPC una sede operativa, automezzi ed attrezzature. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione sono a carico del Comune.
- 2) I volontari del GCVPC sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in modalità compatibile con l'operatività del GCVPC, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale.
- 3) Il Comune, con assegnazione esclusiva, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC. Il Comune può disporre in qualsiasi momento (fatti salvi i casi di emergenza) dei mezzi e delle attrezzature tecniche assegnate per fini istituzionali e/o di interventi tecnici.
- 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio, negligenza e dolo da parte dei volontari iscritti.
- 7) Al GCVPC possono essere concessi in uso attrezzature tecniche, mezzi ed automezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

Art.16

Norme amministrative e finanziarie

- 1) Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 1 del 2018.
-

- 2) Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:
 - Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni e tutte le forme di finanziamento dell'attività di protezione civile.
 - Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
 - 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia anche sulla base di una eventuale proposta presentata a cura del CGVPC al Sindaco entro il 30 novembre di ogni anno.
 - 4) Il Comune, ai sensi del comma 1), provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del D.M. n.106/2020, in quanto compatibile.
 - 5) Gli estratti dei capitoli di bilancio pertinenti per il gruppo comunale sono trasmessi al Coordinatore operativo.
-